



Comune di Civitella Roveto

Provincia di L'Aquila

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 8 R.D. Del 29/05/2014	Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

L'anno duemilaquattordici, addì Venticinque ,del mese di Maggio, alle ore Venti,nell'aula delle adunanze Consiliari del Comune detto,in unica convocazione,che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dello Statuto Comunale; si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone del Sindaco Avv. Tolli Raffaelino e dei seguenti Consiglieri Comunali risultanti presenti dopo l'appello nominale alle ore 20,00:

1- Allegritti Dott.ssa Lucia	Consigliere	Presente
2- De Blasis Dott. Gianni	Consigliere	Presente
3- De Filippis Dott.Sandro	Consigliere	Presente
4- Di Cesare Marcello	Consigliere	Assente
5- Fontana Dott. Francesco	Consigliere	Presente
6- Lelli Ianna Franca	Consigliere	Presente
7- Persia Giuseppe	Consigliere	Presente
8- Villa Dr.ssa Ludovica	Consigliere	Presente
9- Oddi Avv. Pierluigi	Consigliere	Presente
10-De Blasis Dr.ssa M. Caterina	Consigliere	Presente
11-Tolli Dr.ssa Michela	Consigliere	Presente
12-Vicari Perseo	Consigliere	Presente

Consiglieri in carica 12

Presenti 12 (Compreso Sindaco), assenti uno;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ATTILI Gianpiero. Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare in merito alla seguente

PROPOSTA

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza dal 01 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)-
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU ~ TASI ~ TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681.TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b), numero 2)*, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è

effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"»;

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

d) dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla:

- approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, e determinazione delle tariffe per la componente TARI (tassa sui rifiuti)
- determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili)
- determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'articolo 2 bis del decreto legge del 6 marzo 2014 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni che reca un ulteriore differimento per l'esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al termine del 30 aprile 2014 attualmente previsto dal

decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
- 3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
- 4) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;
- 5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 6) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 7) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempiimenti di competenza;

Stante l'urgenza, per distinta votazione, con voti favorevoli e contrari resi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Il Consiglio Comunale

Preso atto che alle ore 20.18 è entrato il consigliere Di Cesare, per cui sono presenti in aula 11 consiglieri, compreso il Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Udita la relazione del Sindaco, e preso atto degli interventi dei consiglieri De Blasis Gianni, Oddi e De Blasis Maria Caterina e della replica del Sindaco, come di seguito riassunti:

Sindaco: ricorda le tre imposte che compongono la Iuc (Imu, Tasi, Tari); in merito all'Imu, che riguarda le seconde case, gli immobili non adibiti ad abitazione e le aree edificabili, precisa che che si propone la conferma della tariffa vigente; in merito alla Tari, che sostituisce la Tarsu, ricorda che la nuova tassa deve coprire anche altre spese riconducibili al servizio rifiuti, aggiungendo che a causa di ciò è necessario adottare un piano finanziario; ricorda ancora che il costo del servizio svolto da Segen si riduce di 32 mila euro rispetto allo scorso anno; chiarisce, sulle percentuali del tributo, che sono state gestite in modo tale da non gravare troppo sugli utenti; in merito alla Tasi, ricorda che si tratta di una nuova tassa che sostituisce, di fatto, la vecchia Imu sulla prima casa; aggiunge che l'aliquota è variabile, e che a carico del locatario graverà nella misura del 10%; dà infine conto del regolamento di cui si propone l'approvazione;

De Blasis Gianni: fornisce maggiori precisazioni sul regolamento, con particolare riferimento alla reintroduzione dell'esenzione per il caso di comodato d'uso gratuito;

Oddi: chiede di sapere se questo nuovo regime tributario genera nuove spese per i cittadini;

Sindaco: precisa che di questi argomenti si parlerà nei prossimi punti all'ordine del giorno;

De Blasis Maria Caterina: chiede maggiori informazioni sulla Tari;

De Blasis Gianni: afferma che, dovendo tener conto sia della superficie che del numero dei componenti del nucleo familiare, si è cercato di modulare le aliquote per non penalizzare nessuna categoria;

Visti la legge n. 241/1990, il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Oddi, De Blasis Maria Caterina, Vicari) e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

Delibera

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione allegata.

Quindi,

Il Consiglio Comunale

Ravvisata l'urgenza del provvedere;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Oddi, De Blasis Maria Caterina, Vicari) e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

Delibera

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale.

AL SINDACO
f.to(Dott. Attili Raffaele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to(Dott. Attili Giampiero)

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Attili Giampiero)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo medesimo.

Civitella Roveto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to(Dott. Attili Giampiero)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Civitella Roveto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Attili Giampiero)